

Roma, 28 marzo 2012
Federutility: Circ. n. 03217/AG
Federambiente: Prot. n. 374/GC

Ai sigg. Presidenti,
Amministratori Delegati e Direttori
di tutte le Aziende,
Società ed Enti associati
del Settore Funerario
e, p.c.:
Consiglio Direttivo
Confservizi
ASSTRA
Federambiente
Associazioni Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 24 marzo 2012, n. 27 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Facendo seguito alla circolare FederUtility prot. n. 03129/AG e Federambiente prot. n. 91/GC del 25 gennaio 2012, si informa il sistema delle aziende associate che sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012, S.O. n. 53, è stata pubblicata la Legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1. La Legge di conversione e le modifiche da essa apportate al Decreto Legge (il cui testo coordinato si allega in estratto alla presente, unitamente ai testi di alcune delle disposizioni normative richiamate e incise dal provvedimento) sono entrate in vigore lo scorso 25 marzo.

Di seguito si illustrano brevemente i contenuti delle sole disposizioni di maggior interesse, integrate e/o emendate ad opera della legge di conversione in oggetto, rimandando a successive comunicazioni gli approfondimenti che si renderanno necessari. In particolare, ci si soffermerà dapprima sulle norme attinenti l'organizzazione dei servizi di interesse economico generale, di cui all'art. 25 del D.L. n. 1/2012, procedendo successivamente all'analisi delle disposizioni di carattere settoriale (in particolare, di quelle concernenti il settore della distribuzione del gas naturale, il settore dei rifiuti, il settore idrico ed idro-elettrico).

Disposizioni in ordine all'organizzazione dei servizi di interesse economico generale

➤ Articolo 25. Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

L'articolo 25 – il cui testo è stato interamente sostituito dal maxi emendamento presentato dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento in Senato – si compone, fondamentalmente, di tre parti:

- la prima (corrispondente alla lettera *a*) del comma 1 ed ai commi 2, 6 e 7) reca alcune disposizioni generali applicabili ai servizi pubblici locali;
 - la seconda (coincidente con la lettera *b*) del comma 1) incide sul disposto di cui al noto art. 4, D.L. n.138/2011, convertito con L. n. 148/2011, e s.m.i.;
 - la terza parte (costituita dai commi 3, 4 e 5) apporta, infine, alcune modifiche alle norme settoriali del servizio di distribuzione del gas naturale e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
- ✓ **Comma 1, lettera a); commi 2, 6 e 7.**

La **lettera a) del comma 1** introduce l'articolo 3-*bis*, recante "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali", nell'alveo del citato D.L. n. 138/2011.

Giova, innanzitutto, sottolineare che le disposizioni ivi contenute saranno applicabili a tutti i servizi pubblici locali che, come esplicitato nell'attuale formulazione del provvedimento, abbiano la caratteristica di essere servizi "a rete di rilevanza economica", senza esclusione alcuna, ponendosi quali principi generali di riferimento per l'organizzazione degli stessi. In carenza di una definizione che nell'ordinamento nazionale o comunitario individui i servizi a rete, la norma sembra sollevare una necessità di chiarimento su quali siano i servizi aventi rilevanza economica non a rete – quindi esclusi dal campo di applicazione del citato articolo 3-*bis* ed eventualmente assoggettati all'applicazione del solo articolo 4 del D.L. n. 138/2011.

Partendo dall'analisi delle norme di cui al nuovo art. 3-*bis*, il comma 1 attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano il compito di organizzare, entro il 30 giugno 2012, lo svolgimento dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei – di norma, di dimensione "non inferiore almeno a quella del territorio provinciale" – "tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio", a tutela della concorrenza e dell'ambiente.

In relazione al parametro dimensionale, si segnala che, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, è riconosciuta alle Regioni la possibilità - anche su proposta presentata dai Comuni entro il 31 maggio 2012 - di derogare alla dimensione provinciale, consentendo, nella sostanza, la definizione di ambiti sub-provinciali, purché tale scelta sia motivata "in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio".

Viene altresì introdotta una clausola di salvezza dell'"organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti": il riferimento è alle delimitazioni territoriali già previste ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n. 152/2006 che, in materia di servizio idrico integrato, ancora la delimitazione degli ATO, tra gli altri, al principio dell'unità del bacino idrografico; dell'art. 200 del citato D. Lgs. 152/2006, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; del D.M. 19 gennaio 2011, che dando attuazione all'art. 46-bis, comma 2, del D.L. n. 159/2007, ha disposto

all'aggregazione territoriale in ambiti territoriali minimi per l'organizzazione del servizio di distribuzione del gas naturale.

Ove non si proceda entro il termine indicato (30 giugno 2012) all'organizzazione dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali di cui alla presente disposizione, a tutela degli ulteriori principi dell'unità giuridica ed economica, vi provvederà l'Esecutivo, esercitando i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

Il **comma 2 dell'art. 3-bis**, inserito nel corpus della norma ad opera del provvedimento di conversione, dispone che, in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela occupazionale venga considerato quale elemento di valutazione dell'offerta. Come si vedrà *infra*, analoga disposizione è introdotta dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 25 in esame, mediante la novella del comma 11 dell'art. 4, del D.L. n. 138/2011.

I successivi **commi 3 e 4 dell'art. 3-bis** recano misure incentivanti l'affidamento concorrenziale dei servizi pubblici locali negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1: da un lato (comma 3), si individua lo stesso quale ulteriore parametro di virtuosità ai fini del patto di stabilità interno applicabile dal 2013 – che si va ad aggiungere a quelli già previsti dall'art. 20, comma 3, D.L. n. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011 (cfr. Circolare FederUtility prot. n. 2902/AG, Federambiente prot. n. 920/GC, del 19 luglio 2011); dall'altro (comma 4), si stabilisce una sorta di ordine di priorità nell'attribuzione delle risorse statali, diverse da quelle cofinanziate con fondi europei, secondo il quale le stesse andranno, in primo luogo, assegnate agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali, ovvero ai relativi gestori – ma solo se individuati a seguito di gara o la cui efficienza gestionale sia stata verificata dall'Authority di regolazione competente. Le risorse in questione sono quelle stanziato dallo Stato “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”, che l'art. 119, comma 5, Cost., destina normalmente agli Enti Locali o alle Regioni.

I **commi 5 e 6 dell'art. 3-bis** introducono alcune prescrizioni applicabili alle società *in house providing*. In particolare si prevede che le stesse:

- siano assoggettate al patto di stabilità interno, secondo le modalità definite dall'emanando Decreto Ministeriale di cui al noto art. 18, comma 2-bis, D.L. n. 112/2008;
- applichino il D. Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice appalti) per l'acquisto di beni e servizi;
- adottino, per il reclutamento di personale o per il conferimento di incarichi, criteri e modalità rispettosi dei principi di cui all'art. 35, comma 3, D. Lgs. 165/2001;
- adottino, per il reclutamento di personale o per il conferimento di incarichi, criteri e modalità rispettosi “delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori”.

Si rammenta che numerosi sono stati gli interventi in tema di assunzioni delle società pubbliche che si sono succeduti nel tempo senza, peraltro, riuscire a fornire una disciplina organica della materia. La presente disposizione sembrerebbe chiarire che le società pubbliche destinatarie dei vincoli alle assunzioni e al reclutamento del personale siano le sole società *in house*, tenute al rispetto dei criteri e delle modalità sopra richiamate. Pur non essendo la presente comunicazione la sede nella quale sviluppare analiticamente le criticità sottese da una materia tanto complessa, non possono non citarsi alcuni aspetti di particolare rilievo: nei settori regolati secondo meccanismi incentivanti finalizzati alla riduzione dei costi operativi ed al miglioramento delle performance anche in termini di qualità delle prestazioni erogate, l'assoggettamento di gestori organizzati in forma societaria ad oneri di matrice pubblicistica, ne mina le effettive prerogative imprenditoriali, riducendo, almeno potenzialmente, la pressione verso gli obiettivi gestionali. Le scriventi Federazioni, pertanto, non possono che confermare il proprio impegno volto a promuovere i necessari chiarimenti presso le competenti sedi istituzionali, affinché il potenziale di miglioramento delle performance possa essere promosso con l'impiego di strumenti idonei.

Al riguardo, si segnala che FederUtility e Federambiente, nello scorso mese di febbraio, hanno richiesto un intervento chiarificatore del richiamato complesso quadro normativo da parte dei Dicasteri coinvolti nel riordino della materia (cfr. la lettera Prot. n. 169/2012/L/Federutility e Prot. n. 139/Federambiente del 6 febbraio 2012 e la lettera Prot. n. 328/2012/L/Federutility e Prot. n. 260/GC/Federambiente del 28 febbraio 2012).

Il **comma 2** dell'art. 25 in commento apporta alcune modifiche al disposto di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (c.d. TUEL), che disciplina le aziende speciali e le istituzioni, prescrivendo, sinteticamente, che le stesse – ad esclusione di quelle che gestiscono servizi socio assistenziali ed educativi, culturali e farmacie - siano soggette:

- al patto di stabilità interno, a decorrere dal 2013, secondo le modalità da definirsi ad opera di successivo Decreto Ministeriale da emanarsi entro il 30 ottobre 2012;
- agli obblighi di iscrizione alle Camere di Commercio ed agli obblighi di deposito dei bilanci che ne conseguono;
- al già citato D. Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice appalti);
- alle disposizioni che stabiliscono a carico degli EELL: divieti o limiti alle assunzioni o contenimento degli oneri contrattuali in senso ampio, anche degli amministratori;
- alle disposizioni in materia di obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli Enti Locali.

Inoltre, l'approvazione degli atti fondamentali di tali enti ed organismi strumentali (quali il piano-programma; i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio) sarà, ora, di espressa competenza del Consiglio Comunale.

La disposizione in oggetto - operando un coordinamento tra la norma che prevede le figure delle aziende speciali e delle istituzioni e le molteplici disposizioni che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, si sono succedute in riferimento al necessario contenimento della spesa pubblica – ha chiarito l'ambito di applicazione delle norme in materia di patto di stabilità interno che operano in capo agli enti locali ed alle loro partecipate, identificando le aziende speciali quali modelli organizzativi dotati di una autonomia organizzativa ed imprenditoriale non superiore a quella delle società di capitali affidatarie in house.

Infine, i commi 6 e 7 dell'art. 25 in esame prescrivono, a carico dei concessionari e degli affidatari di servizi pubblici locali, l'obbligo di fornire agli Enti Locali alcune informazioni espressamente indicate nella norma, quando ciò sia funzionale alla stesura del bando di gara per il servizio che l'ente richiedente abbia deciso di affidare. Il ritardo o la falsità nella comunicazione delle stesse integrano illeciti amministrativi sanzionabili dal Prefetto con una pena pecuniaria che può arrivare a 500.000 euro.

✓ **Comma 1, lettera b).**

La lettera b) del comma 1, interviene sul disposto di cui all'art. 4, D.L. n. 138/2011, il cui testo così novellato si riporta, per comodità di lettura, in allegato. Per ciò che concerne le disposizioni che sono rimaste invariate si rinvia, invece, alle circolari FederUtility prot. n. 2938/AG e Federambiente prot. n. 988/GC del 29 agosto 2011, FederUtility prot. n. 2974/AG e Federambiente prot. n. 1037/GC del 20 settembre 2011, FederUtility prot. n. 3045/AG e Federambiente prot. n. 1266/GC del 15 novembre 2011.

Preliminarmente, giova ricordare che le norme di seguito analizzate troveranno applicazione ai servizi pubblici locali con eccezione di quelli che risultano, attualmente, esclusi dall'art. 4 cit., ai sensi del comma 34. Segnatamente, non rientrano nell'ambito di applicazione della norma il servizio idrico integrato (ad eccezione delle disposizioni in materia di incompatibilità), il servizio di distribuzione di energia elettrica, il servizio di distribuzione di gas naturale (ad eccezione – per effetto dell'intervento compiuto dalla Legge di conversione n. 27/2012 in esame – delle previsioni sulla disciplina dei vincoli all'attività imprenditoriale recate dal comma 33) e la gestione delle farmacie comunali. Si segnala che, ad opera del provvedimento di conversione del D.L. n. 1/2012, il comma 34 non contempla più, tra i "settori esclusi", il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al D. Lgs. n. 422/1977.

Il n. 1 della lett. b) inserisce una precisazione all'interno del comma 1 dell'art. 4, tesa a garantire che tra le valutazioni che l'ente competente è chiamato a compiere in vista dell'adozione della delibera quadro di cui al comma 2 – che dovrà argomentare in ordine alla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali ovvero all'attribuzione di diritti di esclusiva – rientri anche l'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale: come noto, infatti, l'esatta definizione preventiva degli obblighi di servizio pubblico costituisce una delle quattro condizioni enucleate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per escludere che la successiva compensazione degli stessi possa configurare un aiuto di Stato vietato ai sensi dell'ordinamento comunitario (CGUE, Causa C-280/00, c.d. Altmark).

Peraltro, giova ricordare che prima di poter compiere la verifica di cui al comma 1 o di adottare la delibera di cui al comma 2, gli enti competenti dovranno attendere la definizione dei criteri - su cui entrambi tali atti dovranno basarsi - che il comma 33-ter dell'art. 4 demanda al Decreto Ministeriale da emanarsi, in base alla proroga contenuta nel n. 8 della lett. b), entro il 31 marzo 2012. Al riguardo si rammenta che in data 9 marzo lo schema di regolamento in questione è stato trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a Regioni ed Enti Locali per il completamento dell'iter istituzionale di approvazione del provvedimento. Il testo definitivo del citato regolamento, su cui comunque dovrà essere acquisito anche il parere del Consiglio di Stato, sarà oggetto di tempestiva comunicazione da parte delle scriventi Federazioni.

Con riferimento alle istituzioni assoggettate agli obblighi previsti dall'articolo 4, si segnala che, pur rilevando come anche il successivo comma 4 novellato continui a far riferimento all'ente locale, sembrerebbe ragionevole ritenere, ai sensi dei principi generali dettati dal ricordato art. 3-bis, che l'uso di detto termine da parte del legislatore in tale contesto non configuri un'indicazione tassativa, dovendo evidentemente coniugarsi l'obbligo con la titolarità della funzione o della competenza organizzativa.

I nn. 2 e 3 della lett. b) – previsioni già contenute nella formulazione originaria del D.L. n. 1/2012 – sostituiscono, rispettivamente, i commi 3 e 4 dell'art. 4. In particolare, il nuovo comma 3 introduce per gli enti territoriali con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, il previo parere obbligatorio (ma non vincolante) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sull'istruttoria svolta dall'ente, mentre il comma 4 novellato, tramite un articolato incrocio di scadenze e specificazioni, tenta di precisare l'esatta sequenza degli atti prescritti dal legislatore che, riepilogando, dovrebbe così svilupparsi:

- entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 (ovvero entro il 13 agosto p.v.) l'ente competente effettua la verifica di cui al comma 1, art. 4, ed invia la stessa e lo schema di delibera di cui al comma 2, art. 4, all'Antitrust;
- entro i successivi sessanta giorni l'Autorità si pronuncia;
- entro i successivi trenta giorni l'ente adotta la delibera quadro, in assenza della quale è fatto divieto di procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva.

Il n. 4, lett. b), novellando il comma 11 dell'art. 4, include all'interno del contenuto inderogabile del bando di gara o della lettera di invito, ulteriori elementi.

In particolare, il bando di gara deve prevedere anche:

- l'impegno del gestore a "conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento" (nuova lett. b-bis));
- l'indicazione dei criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio (nuova lett. g-bis), inserita durante l'iter di conversione).

Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, dovrà prendere in considerazione:

- la "misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale" (nuova lett. b-bis));
- l'adozione da parte del gestore di strumenti di tutela dell'occupazione (nuova lett. g-bis)).

Il n. 5, lett. b), abbassa da 900.000 a 200.000 euro annui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento, richiesto tra le condizioni legittimanti l'affidamento *in house*.

Il n. 6, lett. b), apporta alcune modifiche alle lettere a) e b) del comma 32, art. 4, recante la disciplina del c.d. periodo transitorio. In particolare, viene posticipata al 31 dicembre 2012, in luogo del previgente 31 marzo 2012, la decadenza anticipata degli affidamenti diretti non conformi alle regole introdotte dall'art. 4, ed al 31 marzo 2013, in luogo del previgente 30 giugno 2012, l'anticipata cessazione delle gestioni affidate a società miste nelle quali al socio privato non siano stati assegnati compiti operativi.

Viene, inoltre, stabilita "una deroga nella deroga" attraverso l'introduzione di sei periodi al comma 32, lett. a), che prevedono la possibilità di affidare la gestione – ma per non più di tre anni – ad un'unica società *in house*, risultante dalla integrazione operativa – perfezionata sempre entro il termine del 31 dicembre 2012 – di preesistenti gestioni (in affidamento diretto ed in economia) "tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi del nuovo articolo 3-bis". In sede di conversione è stato precisato che entro il 31 dicembre 2012 devono essere perfezionati sia la soppressione delle preesistenti gestioni, sia la costituzione della nuova società *in house*.

Per tali deroghe il contratto di servizio dovrà contenere "indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza)". Il rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, nonché delle condizioni del contratto di servizio devono essere verificate annualmente dall'Autorità di regolazione di settore.

La deroga alla scadenza anticipata, secondo quanto precisato nel provvedimento di conversione, non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica: in altri termini, nel caso di un servizio avente rilevanza economica e ricadente nel campo di applicazione dell'articolo in commento, qualora a livello di ambito fosse già stato formalmente adottato, evidentemente a prescindere dall'adozione della delibera quadro di cui si è detto, un orientamento riguardo ad affidare la gestione secondo procedure quali la gara per la selezione del gestore o del socio privato, la scelta non potrebbe essere riconsiderata alla luce della novella normativa.

Il n. 7, lett. b), ferme restando le scadenze del regime transitorio, sancisce il principio di continuità nell'erogazione dei servizi, introducendo – secondo la previsione già contenuta nell'originaria formulazione del D.L. n. 1/2012 – il comma 32-ter nell'art. 4, D.L. n. 138/2011, in base al quale i gestori assicurano, fino al subentro del nuovo gestore e senza indennizzo o compenso aggiuntivo, la prosecuzione delle attività anche oltre le scadenze, assicurando in particolare il rispetto degli obblighi di servizio

pubblico e degli standard minimi, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e agli altri atti che regolano il rapporto.

Disposizioni in ordine al servizio di distribuzione del gas naturale

➤ Articolo 25, comma 1, lett. b) n. 9.2, e comma 3. Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

La disciplina sull'esclusione dalle procedure di gara sta manifestando gli evidenti limiti che le scriventi Federazioni segnalano da molteplici anni. E' evidente che il principio del *favor participationis* rappresenta un cardine della disciplina comunitaria, ferma restando la necessità di approntare un sistema di regole e garanzie che prevedano il rispetto della parità di trattamento tra i *competitor*. Utili strumenti, al riguardo, sono quelli da tempo in uso nei settori soggetti, al contempo, alla regolazione delle fasi di monopolio ed alla concorrenza in quelle aperte al mercato, quali le separazioni funzionali, contabili, societarie o proprietarie. La ricostruzione normativa che segue è dettata dai limiti di una disciplina nazionale che continua, ad avviso delle scriventi Federazioni, a confondere l'eccezione con la regola, ritenendo "eccezionale" la legittima aspirazione di un operatore attivo in un determinato comparto a partecipare alle procedure di gara per l'affidamento dei relativi servizi. In linea generale, si premette che le modifiche da ultimo approvate vanno univocamente nella direzione di ampliare la platea dei soggetti che possono partecipare alle procedure di gara per l'affidamento della distribuzione del gas, perseguendo tuttavia l'aumento del numero dei soggetti che possano beneficiare di eccezioni.

Prima di venire inciso dal provvedimento di conversione in commento, il Decreto Letta, tra l'altro, prevedeva:

- all'art. 14, comma 5, che dalle gare per l'attività di distribuzione del gas naturale fossero escluse le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica;
- all'art. 15, comma 10, che i soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni "per l'attività di distribuzione del gas" in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2000, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in essere alla medesima data (soggetti che possono proseguire nelle relative gestioni sino alla "scadenza stabilita, se compresa entro i termini [...] previsti per il periodo transitorio"), potessero partecipare senza limitazioni alle "gare indette a norma dell'art. 14, comma 1".

Il Consiglio di Stato, confermando quanto statuito dal TAR del Veneto Venezia, con la sentenza n. 1173/2012 dello scorso 28 febbraio – data precedente l'avvenuta conversione del D.L. n. 1/2012 – ha precisato il perimetro soggettivo della deroga di cui all'art. 15 comma 10, consentendone l'applicabilità esclusivamente alle società che avessero ottenuto l'affidamento senza gara del solo servizio di distribuzione del gas e non già al gestore che sia controllato o controllante di società affidataria diretta di altri servizi pubblici locali.

Con riguardo alle modifiche apportate al comma 34, art. 4 del D.L. n. 138/2011, dal **n. 9.2**, lett. b) **comma 1** dell'art. 25 in commento, si segnala che la disposizione, pur mantenendo salva l'esclusione del servizio di distribuzione del gas naturale dall'ambito di applicazione dell'art. 4, specifica che a tale servizio si applica quanto previsto dal comma 33 dell'art. 4 cit. in merito alla disciplina dei vincoli all'attività imprenditoriale delle società che gestiscono servizi pubblici locali "in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12", ed, in particolare, trova applicazione, per le "società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate", oltre che per il partner privato delle società miste, l'esclusione dal divieto di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi e di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, sia direttamente che per il tramite di società controllanti, controllate o partecipate, o partecipando a gare.

Inoltre, la disposizione che in sede di conversione è stata estesa al servizio di distribuzione del gas naturale implica, altresì, che gli attuali affidatari diretti del servizio di distribuzione del gas (che stanno oggi operando in regime transitorio) possano concorrere a gare bandite durante l'ultimo anno di gestione a condizione che per i servizi da essi gestiti sia stata già indetta la gara o sia stata presa la decisione di indirla.

Il **comma 3** dell'articolo 25 – introdotto ad opera del provvedimento di conversione - interviene sul D.Lgs. n. 164/2000 (c.d. Decreto Letta) e, in particolare, sugli articoli riguardanti la partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Ora, la **lett. a)** del comma 3, art. 25 in esame - raccordandosi con il disposto di cui al precedente comma 1, lett. b), n. 9.2 - integra l'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 164/2000 cit., prevedendo - con riferimento all'ammissibilità dei soggetti alle gare - l'applicazione dei "principi di garanzia" stabiliti dall'art. 4, comma 33, del D.L. n.138/2011. Segnatamente, vengono escluse dal divieto di partecipazione alle gare di cui al comma 1, art. 14 del Decreto Letta, le società, che pur gestendo servizi pubblici locali "in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica", risultano quotate in mercati regolamentati e le società da queste direttamente o indirettamente controllate, oltre che il partner privato delle società miste.

Con la modifica recata dalla **lett. b)** del comma 3 – che incide sull'art. 15, comma 10, del richiamato D.Lgs. n. 164/2000 – si dispone, poi, che la deroga ivi prevista per i soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni "per l'attività di distribuzione del gas" in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2000, consenta la partecipazione, senza limitazioni, alle "prime gare successive al periodo transitorio" (sostituendo, dunque, il più ampio riferimento alle "gare" contenuto nella previgente formulazione) indette per l'attività di distribuzione del gas naturale.

Appare evidente come i recenti interventi legislativi siano tesi a far sì che la normativa inerente la distribuzione di gas metano possa tenere conto della particolare disciplina in materia di limitazioni all'accesso delle gare bandite per l'assegnazione di tutti gli altri servizi assoggettati all'art. 4, D.L. n. 138/2011 - soprattutto in prospettiva dell'imminente apertura del mercato della distribuzione del gas, derivante dalla riorganizzazione a livello sovra-comunale disposta dal D.L. n. 159/07 - nonché a garantire la più ampia possibilità di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica indette per l'affidamento del servizio.

Dunque, in accordo con le finalità che hanno mosso le modifiche recate dal D.L. Liberalizzazione al comma 33 del D.L. n. 138/2011 e ai richiamati articoli del Decreto Letta, si ritiene di poter fornire una lettura comunitariamente orientata (rispettosa del principio del *favor participationis*) delle disposizioni in questione, intendendo che anche gli affidatari diretti di altri servizi pubblici locali possono beneficiare della possibilità (concessa dalla deroga di cui al comma 10, art. 15 cit.) di partecipare alle “prime gare” – e si ritiene – anche quelle indette successivamente. Tuttavia, nel caso in cui l’ermeneutica non risulti idonea a conseguire l’obiettivo di garantire un ordinato svolgimento delle gare sul territorio, ben si accoglierà un ulteriore intervento del Legislatore volto ad avvicinare la norma interna alla disciplina comunitaria. Nel frattempo, le scriventi Federazioni si sono comunque attivate nei confronti del Governo e del Ministero dello Sviluppo Economico affinché sia esplicitato in tempi brevi un orientamento interpretativo coerente con l’impostazione delineata.

Disposizioni in ordine al servizio di gestione integrata dei rifiuti

➤ Articolo 25, commi 4 e 5. Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

Il comma 4 dell’art. 25 reca disposizioni volte a disciplinare l’affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani prevedendo la possibilità di affidamento disgiunto di gestione degli impianti ed erogazione del servizio e stabilendo che, nel caso in cui gli impianti non siano di proprietà degli enti locali di riferimento, al gestore debbano essere assicurati “l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d’ambito”.

In sede di conversione, la norma richiamata è rimasta sostanzialmente inalterata rispetto alla formulazione contenuta nel testo originario del D.L. n. 1/2012, nel quale però la stessa si configurava come novella all’art. 201 del D.Lgs. n.152/2006, norma che è destinata ad essere abrogata in virtù del disposto dell’art. 2, comma 186-bis, della L. n. 191/2009.

Il comma 5 dell’art. 25 modifica l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (cfr. circolare FederUtility prot. n. 03074/AG e Federambiente prot. n. 1352/GC e del 7 dicembre 2012). La previsione – già contenuta nel D.L. Liberalizzazioni emanato lo scorso mese di gennaio – sostituisce il concetto di gestione svolta in regime di privativa con quello di gestione svolta mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011.

➤ Art. 26. Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l’incremento della raccolta e recupero degli imballaggi

La Legge di conversione n. 27/2012 è intervenuta sull’articolo in questione reintroducendo l’obbligo - previgente all’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 - per coloro che intendono organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti da imballaggio, anche in forma collettiva, di estendere tale gestione all’intero territorio nazionale.

Attraverso la soppressione del numero 3 della lettera a) - che interviene sul comma 9 dell’articolo 221 del Codice ambiente - viene, inoltre, abrogata la disposizione in base alla quale il contributo consortile dovuto al CONAI in caso di mancato riconoscimento o di revoca del sistema autonomo di gestione dovrà essere commisurato “alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo”.

Disposizioni in ordine al servizio idrico integrato ed alle concessioni idroelettriche

➤ Articolo 24 bis. Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell'Autorità dell'energia elettrica ed il gas

L'articolo in questione, introdotto in fase di conversione, integra il contenuto dell'art. 21, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, inserendovi i commi 19-bis e 19-ter. Attraverso tale intervento, per assicurare lo svolgimento delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (già attribuite all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua) conferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dal comma 19 dell'art. 21 cit. – e che dovranno essere individuate dall'emanando Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato dalla medesima disposizione - viene introdotto un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio a carico dei soggetti esercenti i servizi stessi. Alla luce delle nuove competenze regolatorie, è, inoltre, autorizzato un incremento di quaranta unità della pianta organica dell'AEEG.

➤ Articolo 24 ter. Gare per le concessioni idroelettriche

La norma segnalata - anch'essa inserita all'interno del D.L. n. 1/2012 durante l'iter di conversione - incide sul comma 2, dell'art. 12, del D.Lgs. n. 79/1999, "riscritto", da ultimo, dalla lettera c) del comma 6-ter aggiunto dalla legge di conversione n. 122/2010 all'art. 15, D.L. n. 78/2010. Appare opportuno ricordare che il comma 2 dell'art. 12 citato demanda ad un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico (di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) la definizione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri e dei termini concernenti le procedure di gara per l'affidamento delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico disciplinate dallo stesso articolo. Secondo la formulazione previgente, l'adozione del suddetto atto sarebbe dovuta avvenire entro il termine di sei mesi dal 31 luglio 2010 (giorno in cui è entrata in vigore la L. n.122/2010) ossia entro il 31 gennaio 2011. L'art. 24-ter, confermando l'impostazione già adottata nei precedenti provvedimenti, individua nel 30 aprile 2012 la nuova data entro la quale procedere all'adempimento di cui supra. Data la rilevanza del tema in questione e considerati i numerosi aspetti che ancora attendono una puntuale definizione, si segnala che sono tuttora in corso varie interlocuzioni, di cui si darà tempestiva informazione alle aziende associate.

Si rinvia alla menzionata circolare FederUtility prot. n. 03129/AG e Federambiente prot. n. 91/GC del 25 gennaio 2012 per quanto concerne le norme del D.L. n. 1 /2012 cit. che non sono state oggetto di modifiche sostanziali in sede di conversione, segnatamente:

- l'articolo 8, avente ad oggetto il "contenuto delle carte di servizio";
- l'articolo 44, recante la definizione di "contratto di disponibilità";
- l'articolo 88, che modifica il regime di deducibilità degli interessi passivi applicabile alle società, a prevalente capitale pubblico, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, ovvero impianti per lo smaltimento e la depurazione.

Con riferimento al settore energetico, tra le disposizioni non incise dal provvedimento di conversione (per la cui disamina si rinvia alla circolare FederUtility prot. n. 03130/E del 25 gennaio 2012), si rammento l'articolo 13, recante "misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili"; l'articolo 22, recante "disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas"; l'articolo 23, avente ad oggetto la

"semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della RTN". A seguito delle novità introdotte in tema energetico dal D.L. Liberalizzazioni, le scriventi Federazioni hanno avviato un'attività interlocutoria con il Ministero dello Sviluppo Economico (per quanto attiene il settore elettrico) e con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (con riferimento al prezzo del gas come materia prima) al fine di giungere ad una tempestiva soluzione delle connesse criticità.

Rimandiamo, inoltre, alle comunicazioni di settore gli approfondimenti puntuali delle ulteriori disposizioni di interesse contenute nel provvedimento.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Adolfo Spaziani)



Il Direttore
Gianluca Cencia



All. n. 2
LB/dc

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 24 bis

Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas

1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:

«19-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti.».

Art. 24 ter

Gare per le concessioni idroelettriche

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, le parole: «il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2012».

Art. 25

Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali). - 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in

base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa.

5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti

locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: «libera prestazione dei servizi,» sono inserite le seguenti: «dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale»;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 e' adottata previo parere obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita' idonee»;

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»;

4) al comma 11:

4.1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale»;

4.2) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

«g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione»;

5) al comma 13, le parole: «somma complessiva di 900.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «somma complessiva di 200.000 euro annui»;

6) al comma 32:

6.1) alla lettera a), in fine, le parole: «alla data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione puo' avvenire a favore di un'unica societa' in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla societa' in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovra' prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditivita', qualita', efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorita' di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che gia' prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica.»;

6.2) alla lettera b), in fine, le parole: «alla data del 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 marzo 2013»;

7) dopo il comma 32-bis e' inserito il seguente:

«32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo»;

8) al comma 33-ter le parole: «Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012»;

9) al comma 34:

9.1) sono soppresse le parole: «il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422»;

9.2) dopo le parole: «il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33»;

9.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti e i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita' all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformita' all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»;

10) il comma 34-bis e' abrogato;

11) al comma 35 sono premessi i seguenti:

«34-ter. Gli affidamenti diretti, in materia di trasporto pubblico locale su gomma, gia' affidati ai sensi dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita' all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento.

34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi co-finanziati con risorse dell'Unione europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio».

2. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.»;

b) al comma 8 dopo le parole: «seguenti atti» sono inserite le seguenti: «da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.».

3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano i principi di garanzia previsti dall'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

b) all'articolo 15, comma 10, la parola: «gare» e' sostituita dalle seguenti: «prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale».

4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attivita': a) la gestione ed erogazione del servizio che puo' comprendere le attivita' di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarita' di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilita' delle potenzialita' e capacita' necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.

5. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «svolto in regime di privativa dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148».

6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Art. 26

Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221,

1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale»;

2) al comma 5,

2.1) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti «acquisiti»

2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma.»

3) (soppresso).

b) all'articolo 265, il comma 5 è soppresso

c) all'articolo 261, comma 1, le parole «pari a sei volte le somme dovute al CONA» sono sostituite dalle seguenti: da 10.000 a 60.000 euro».